



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza 328/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al **n. 69422** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato 20 dicembre 2023, ad istanza di **M. C. M.**,
nato a OMISSIS (c.f. OMISSIS) ed ivi residente in via OMISSIS,
elettivamente domiciliato in Palermo, via Principe Di Paternò, presso lo
studio dell'avv. Lino Antonino Di Verde (c.f. DVRLNT74H13H743L;
diverdelino@pec.it) che lo difende giusto mandato in calce al ricorso
introduttivo

CONTRO

- **il Fondo Pensioni Sicilia**, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo
Farina (v.farinavpa@pec.it), giusta procura alle liti del 21 marzo 2018 in
notaio dott. Giuseppe Dioguardi di Palermo, n. rep. 45441, depositata nella
Segreteria della Corte in data 27 marzo 2018.

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'odierna udienza pubblica, con l'assistenza della sig.ra Michela
Montalbano, il procuratore di parte ricorrente e quello del Fondo Pensioni,
come da verbale;

premesse in

FATTO

1. Il signor M., già dirigente di terza fascia dalla Regione Siciliana, assoggettato al regime pensionistico cd. “contratto 2”, veniva posto in quiescenza a decorrere dal 16 maggio 2017, dopo aver maturato un’anzianità di servizio utile pari a 40 anni, 9 mesi e 28 giorni (di cui 18 anni e mesi 5 di anzianità al 1995).

L’interessato, in data 17 ottobre 2022, sollecitava il Fondo pensioni a rideterminare la pensione conferitagli con D.D.S n. 2645/2018, ritenendo che, in applicazione dell’art. 1, commi da 707 a 709, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, la “*Quota retributiva in luogo della terza Quota contributiva*” non andasse commisurata solo al periodo di 40 anni di servizio, dovendosi calcolare sulla base di un’aliquota massima di rendimento (a.m.r.a.) pari all’81,66%, con incremento della percentuale di 1,66%, corrispondente all’ulteriore periodo contributivo di 9 mesi e 28 giorni.

In esito al riscontro negativo dell’istanza, il pensionato introduceva il presente giudizio e, dopo aver illustrato la disciplina riferibile ai dipendenti regionali ricadenti nel cosiddetto “contratto 2”, tendenzialmente equiparata a quella degli impiegati civili dello Stato, si soffermava sulle disposizioni contenute nell’art 1, commi da 707 a 709, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e sulla circolare dell’INPS n.74 del 10 marzo 2015, di chiarimento delle relative modalità applicative, seguita dal messaggio INPS 1180/2016.

Ciò posto, l’istante contestava il calcolo della “*Quota retributiva in luogo della terza Quota contributiva*” sulla base di un’aliquota di rendimento pari all’80%, asseritamente effettuato in contrasto con le norme richiamate.

In conclusione, il ricorrente chiedeva la rideterminazione del proprio

	3	
	trattamento di quiescenza, con applicazione, sulla suddetta quota, di	
	un'aliquota del 81,66%, determinata dall'incremento della percentuale di	
	1,66% riferito all'ulteriore periodo contributivo (eccedente i 40 anni) di 9	
	mesi e 28 giorni, e il pagamento dei ratei arretrati, maggiorati degli accessori	
	di legge.	
	2. Il Fondo Pensioni si costituiva con memoria del 3 ottobre 2024, e, dopo	
	aver ripercorso l'evoluzione del quadro normativo d'interesse, osservava che	
	l'art. 1, commi da 707 a 709, della legge 190/2014, aveva lasciati inalterati	
	sia i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile che le	
	aliquote di rendimento, la cui misura massima applicabile ai dipendenti	
	pubblici restava fissata all'80%, con conseguente impossibilità stabilirne una	
	superiore, come preteso dal ricorrente.	
	3. All'udienza del 16 ottobre 2024, l'avvocato Di Verde si riportava alle	
	argomentazioni poste a sostegno del ricorso, confermando i calcoli già	
	prodotti; l'avvocato Farina contestava sia la spettanza del beneficio sia la	
	correttezza dei conteggi effettuati <i>ex adverso</i> e, inoltre, produceva la	
	decisione n.334/2024 della Sezione Puglia, richiamando le decisioni di	
	questa Sezione nn. 19 e 281 del 2024, quest'ultima asseritamente esplicativa	
	di principi generali validi per il caso; il difensore del ricorrente obiettava che	
	tali principi avrebbero rilevato, eventualmente, per i dipendenti inquadrati	
	nel c.d. "contratto 1" e non per quelli appartenenti, come il ricorrente al c.d.	
	"contratto 2".	
	Dopo ulteriori brevi repliche la causa passava in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	

1. Il presente giudizio riguarda la pretesa del ricorrente, posto in quiescenza con 18 anni e mesi 5 di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, alla riliquidazione della pensione mediante l'applicazione, ai fini del calcolo della “*Quota retributiva in luogo della terza Quota contributiva*”, di un'aliquota massima di rendimento (a.m.r.a.) del 81,66%, ricomprensente l'ulteriore periodo contributivo (eccedente i 40 anni) di 9 mesi e 28 giorni.

2. Preliminarmente, occorre inquadrare il contesto normativo inciso dalla modifica addotta a fondamento della pretesa attorea.

2.1. Prima della c.d. “riforma Fornero”, introdotta con il D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, le pensioni di coloro che, come il ricorrente, avevano maturato più di 18 anni di servizio alla data del 31 dicembre 1995, erano interamente liquidate con il sistema retributivo, sulla base delle disposizioni già vigenti al 17 agosto 1995, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 13, della legge n. 335/1995, nota come “riforma Dini”; il rendimento pensionistico era determinato dalla sommatoria delle c.d. quote A e B di pensione, di cui all'art.13, d.lgs. n.503/1992, da calcolare nei limiti dell'aliquota massima di rendimento della base pensionabile dell'80%, raggiungibile ordinariamente in corrispondenza dei 40 anni di anzianità contributiva (*cfr.* l'art. 44 del D.P.R n.1092/1973, avente ad oggetto la “*Misura del trattamento normale*” spettante al personale civile), senza possibilità di valorizzare ai fini pensionistici le ulteriori anzianità contributive.

2.2 La citata “riforma Fornero” ha introdotto il sistema contributivo denominato *pro-rata*, valido per tutti i lavoratori: in particolare, l'art.24, secondo comma, del D.L.n.201/2011, ha stabilito che: “*A decorrere dal 1°*

gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.”

Le pensioni liquidate a partire dal 1° gennaio 2012 in favore dei lavoratori che avessero maturato più di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, si componevano, quindi, di tre quote:

- una quota A, calcolata sulla base della retribuzione annua spettante alla data di cessazione dal servizio, moltiplicata per una aliquota corrispondente alla anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1992;

- una quota B, calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alla anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993;

- una quota C, calcolata secondo il sistema contributivo, per l'anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 2011.

La riforma del 2011, nonostante fosse ispirata dall'intento di contenere la spesa previdenziale, aveva, tuttavia, avvantaggiato i pensionati che, secondo le indicazioni del legislatore del 1995, rientravano nel sistema interamente retributivo e che al 31 dicembre 2011 erano in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni: costoro, infatti, per effetto della riforma Fornero, beneficiavano di una quota aggiuntiva di pensione da calcolare con il sistema contributivo a decorrere dal 1 gennaio 2012, così ampliando l'anzianità valorizzabile ai fini pensionistici.

In altri termini, tale categoria di soggetti si avvantaggiava del passaggio generalizzato al sistema di calcolo contributivo della pensione, in quanto, pur avendo già raggiunto il “massimo” della pensione nel sistema retributivo, poteva aggiungere una ulteriore quota contributiva, incrementativa

dell'importo finale.

2.3 Al fine di correggere la distorsione derivante dall'applicazione indiscriminata del sistema contributivo (penalizzante per la maggior parte degli iscritti, in coerenza con la *ratio* della riforma, ma addirittura vantaggioso per alcuni soggetti, i quali già godevano di una posizione previdenziale più favorevole maturata nel sistema retributivo), il legislatore è intervenuto con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), novellando l'art.24 comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito nella n. 214/2011.

In particolare, l'articolo 1, comma 707, della citata legge di stabilità ha modificato la norma in esame aggiungendo il seguente periodo: *“In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.”*

Il successivo comma 708 ha precisato che tale limite *“si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.”*

A decorrere dal 1° gennaio 2015, dunque, deve essere effettuato un doppio calcolo del trattamento pensionistico, con applicazione di quello meno favorevole per il pensionato.

3. Per il resto, la novella del 2014 ha lasciato inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento, che per i dipendenti pubblici non possono superare l'80% della base pensionabile, come del resto confermato dalla circolare Inps n.74/2015, richiamata dal ricorrente [cfr. le sentenze n. 172/2022 della Sezione Terza d'Appello e quelle di questa Sezione nn.418/2023, 486/2023 e 19/2024; vd., inoltre, le decisioni nn. 492/2022 (riguardante un impiegato civile, con conseguente applicazione dell'art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973); 381/2023, 382/2023 e 27/2024 e 334/2024 della Sezione Puglia; nn. 96/2023 e 6/2024 della Sezione Lombardia; nn. 33/2023; 34/2023; 36/2023, 37/2023, 38/2023, 67/2023 e 93 della Sezione Emilia-Romagna; nn.96/2023, 198/2023 e 6/2024 della Sezione Lombardia, nn.100/2023 n. 102/2023 della Sezione Sardegna; nn.70/2023, 92/ 2023 e 146/2023 della Sezione Veneto].

4. Assorbita ogni altra questione, in ragione di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.

5. Attesa la complessità della questione, solo recentemente approdata ad un'univoca soluzione giurisprudenziale, si ritiene di compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese compensate

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.

Il Giudice

